

- 2) Nel caso in cui il requisito menzionato sub 1 debba essere interpretato nel senso che esso in linea di principio non comprende i servizi di posta elettronica via internet, i quali sono messi a disposizione sull'internet aperta e non forniscono di per sé alcun accesso a internet: se tale requisito possa essere ugualmente soddisfatto, in via eccezionale, quando il fornitore di un servizio siffatto gestisce in proprio, nel contempo, talune reti di comunicazione elettronica collegate a internet, le quali possono essere comunque utilizzate anche ai fini di un servizio di posta elettronica. A quali condizioni ciò sia eventualmente possibile.
- 3) In che modo debba essere interpretato il requisito «forniti di norma a pagamento» di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva quadro 2002/21/CE.
- a) Se il requisito imponga, in particolare, il pagamento di una tariffa da parte degli utenti oppure se il corrispettivo possa anche consistere nell'esecuzione di una diversa controprestazione degli utenti, la quale soddisfi un interesse economico del fornitore del servizio, ad esempio qualora detti utenti mettano attivamente a disposizione dati personali o altri dati oppure tali dati vengano raccolti da parte del fornitore del servizio all'atto dell'utilizzazione del servizio stesso in maniera differente.
- b) Se il requisito imponga, in particolare, che il pagamento debba essere effettuato da coloro che fruiscono del servizio o possa essere sufficiente anche un finanziamento, integrale o parziale, del servizio da parte di terzi, ad esempio attraverso la pubblicità presente sul sito web del fornitore.
- c) Se la locuzione «di norma» si riferisca, in tale contesto, in particolare, alle circostanze nelle quali il fornitore di uno specifico servizio presta in concreto detto servizio, o alle circostanze, nelle quali vengono prestati, in generale, servizi identici o simili.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002 L 108, pag. 33)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești (Romania) il 20 marzo 2018 — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminița-Maria Ioniță, Maria Burduv, Raluca-Marinela Trașcă / Spitalul Județean de Urgență Vâlcea**

(Causa C-205/18)

(2018/C 211/18)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Pitești

**Parti**

*Appellanti:* Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminița-Maria Ioniță, Maria Burduv, Raluca-Marinela Trașcă

*Appellato:* Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 114, paragrafo 3, TFUE, 151 TFUE e 153 TFUE, nonché le disposizioni della direttiva quadro 89/391/CEE (<sup>1</sup>) e delle successive direttive specifiche debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro istituisca termini e procedure che privano dell'accesso alla giustizia ai fini di far classificare i luoghi di lavoro come caratterizzati da condizioni speciali, con la conseguenza di impedire che ai lavoratori neoassunti siano riconosciuti i diritti alla sicurezza e alla salute sul lavoro discendenti dall'accertamento delle suddette condizioni in conformità alla normativa nazionale.

(<sup>1</sup>) Direttiva 89/391 del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).